

SCHEMA DI CONTRATTO DA REDIGERSI
SINGOLARMENTE PER OGNUNA DELLE DUE
OPERAZIONI FINANZIARIE DISPOSTE AI SENSI
DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SOTTOINDICATE

(Trattamento tributario per imposta di bollo e registro in esenzione ai sensi dell'art. 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601)

CONTRATTO DI MUTUO N° 01
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila....., oggi del mese di in, avanti a me., sono comparsi:

- in rappresentanza della Banca con sede in..... , capitale sociale euro interamente versato, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese Iscritto all' Albo delle Banche al n..... ed appartenente al Gruppo bancario iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n., in prosieguo chiamato per brevità Istituto finanziatore, il sig. nella sua qualità di a quanto infra autorizzato in forza di atto a rogito del notaio di in data suo rep. n. ivi registrato il al n. serie che in copia conforme al suo originale si allega al presente atto sotto la lettera ”...” e dispensato dalle parti di darne loro lettura.

E, dall’ altra parte

- in rappresentanza della Autorità Portuale di Catania con sede in Catania,Ala Est dell’Edificio sede della Capitaneria di Porto di Catania, codice fiscale, il P.I. Santo CASTIGLIONE nato a il , domiciliato per la carica ove sopra, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente a quanto infra autorizzato in forza dell’ art. 8, comma 3, lettera n bis) della Legge 84/94 ed in esecuzione della deliberazione del Comitato Portuale n.....in data....., di cui al successivo punto h), esecutiva a tutti gli effetti di legge, che in copia conforme al suo originale si allega al presente atto sotto la lettera “.....”, dispensato dalle Parti dal darne loro lettura.

Detti comparenti della cui identità personale, capacità, veste giuridica e rappresentativa io, Ufficiale Rogante, sono certo, fatta concordemente rinunzia, me assenziente, all'assistenza dei testimoni,

premessso

- a) che l'art. 9, comma 1, della legge 30 novembre 1998, n. 413 prevede l'adozione e il finanziamento di un programma per opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti;
- b) che le risorse di cui al sopraindicato art. 9, sono state rifinanziate dall'art. 36 comma 2, della legge n. 166/2002;
- c) che con Decreto in data 3/6/2004 pubblicato sulla G.U. n. 193 del 18 agosto 2004, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti individuate quali opere prioritarie nell'ambito delle programmazioni triennali adottate dalle Autorità portuali ai sensi dell'art. 14 della legge 109/1994 (Allegato A al Decreto) e ha disposto la ripartizione delle risorse di cui all'art. 36 della legge 166/2002 (Allegato B al Decreto);
- d) che con il Decreto indicato nella precedente premessa c) sono state inoltre approvate le modalità di assunzione dei mutui da contrarre a fronte dei limiti di impegno annuali a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- e) che essendo gli oneri della presente operazione a carico del bilancio dello Stato, si rendono applicabili, per quanto concerne il tasso massimo, le disposizioni di cui all'art. 45, comma 32, della L. 23 dicembre 1998, n. 448;
- f) che ai sensi della normativa citata nelle precedenti premesse le rate di ammortamento saranno corrisposte all'Istituto Finanziatore direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento della Navigazione Marittima e interna - Unità di gestione delle Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo;
- g) che con “accordi procedurali” perfezionati in data tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Autorità Portuale di Catania sono stati definiti tempi e modalità per l'esecuzione delle opere di competenza dell'Autorità Portuale medesima;
- h) che l'Autorità Portuale di con provvedimento del n. in data ha deliberato di effettuare una gara per l'assunzione di un mutuo a valere sul limite di impegno quindicennale di € 15.000.000,00, la cui decorrenza – originariamente prevista dal 2003 – ai sensi dell'art. 54, comma 16, della legge 27.12.1997, n. 449 e s.m.i., è stata fissata dall'anno 2005 (*ovvero sul limite di impegno quindicennale di € 15.000.000,00, la cui decorrenza – originariamente prevista dal 2004 – ai sensi dell'art. 54, comma 16, della legge 27.12.1997, n. 449 e s.m.i., è stata fissata dall'anno 2005*);

- i) che con delibera del Comitato Portuale n. del è stata decisa la contrazione di un mutuo a valere sul limite di impegno quindicennale di euro **15.000.000,00**, decorrente dall'anno **2005** e fino all'anno **2019** con la Banca risultante aggiudicataria della gara stessa;
- j) che avuto presente il suddetto limite di impegno, nonché la ipotizzata tempistica di realizzazione degli investimenti di cui agli accordi procedurali sopraindicati che comporterà l'erogazione graduale del finanziamento, tenuto altresì conto del tasso applicabile, il finanziamento da contrarre con il presente atto è valutabile in euro **10.000.000,00**, fermo restando che il finanziamento relativo a ciascuna opera non può essere superiore all'ammontare del progetto lordo approvato per ciascuna opera;
- k) che il presente contratto è conforme alle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare n. 2075/Segr. Del 26/10/2004;
- l) che, ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 in materia di "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" e con particolare riferimento all'art. 9 della opera stessa, si allega al presente atto, previa lettura alle parti, sottoscrizione delle stesse e conseguente approvazione, sotto lettera "____", il "DOCUMENTO DI SINTESI" delle principali condizioni contrattuali;

Tutto ciò premesso si conviene tra la parti quanto segue:

ARTICOLO 1

Le premesse di cui sopra debbono ritenersi come parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2

L'Istituto finanziatore concede all'Autorità Portuale di Catania che, tramite il suo costituito rappresentante lo accetta, un finanziamento dell'importo valutabile in euroil cui esatto ammontare risulterà nell'atto di ricognizione di debito di cui al primo comma del successivo articolo 4, destinato agli interventi di competenza dell'Autorità Portuale di Catania, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato A) del già citato Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 3 giugno 2004 e nei successivi accordi procedurali di cui al punto g) delle premesse al presente contratto.

Il presente contratto sarà notificato a cura di me Ufficiale Rogante al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e interna – Dipartimento per la Navigazione ed il Trasporto Marittimo e

Aereo – Direzione generale per le Infrastrutture della navigazione marittima e interna; Viale dell'Arte n. 16, 00144 Roma, entro 45 giorni dalla data odierna, al fine della prescritta registrazione dell'impegno di spesa a carico dei limiti di impegno quindicennali di cui alla lettera h) delle premesse. Una copia del medesimo contratto munita della relata di notifica dovrà essere trasmessa alla banca mutuante.

L'erogazione del finanziamento avverrà in conformità a quanto previsto nel successivo art.3.

ARTICOLO 3

L'erogazione della somma finanziata sarà effettuata dall'Istituto Finanziatore all'Autorità Portuale – a condizione che sia pervenuta all'Istituto medesimo copia in forma esecutiva del presente contratto e sempre che risulti effettuata la registrazione dell'impegno di spesa di cui al comma 2 del precedente articolo 2 - in più soluzioni, su richiesta dell'Autorità medesima sottoscritte dal Presidente, sulla base degli stati di avanzamento delle opere finanziate, attestati dal Responsabile Unico del procedimento delle opere medesime.

Acquisita la documentazione di cui al precedente comma e riscontrata la regolarità, l'Istituto Finanziatore entro i 10 (dieci) giorni lavorativi bancari successivi accrediterà gli importi erogabili in favore dell'Autorità Portuale mediante versamento nel conto corrente infruttifero intestato all'Autorità Portuale presso la Sezione Provinciale della Tesoreria dello Stato.

L'Autorità Portuale si obbliga a rilasciare all'Istituto finanziatore, a fronte di ciascuna erogazione, apposito atto di quietanza secondo lo schema allegato al presente atto sub .), fermo restando che le quietanze rilasciate dalla Sezione Provinciale della tesoreria dello Stato costituiranno piena prova di ciascuna erogazione.

Al fine di una programmazione della tempistica e quantificazione delle erogazioni, le parti fanno riferimento al piano di utilizzo indicativo predisposto dall'Autorità Portuale che in copia sottoscritta dalle parti e da me Notaio/Ufficiale Rogante si allega al presente contratto sub .) per farne parte integrante e sostanziale.

Le parti si danno reciprocamente atto che “il periodo di utilizzo” del mutuo, previsto fino al **2010** è quello in cui vengono effettuate tutte le erogazioni del finanziamento stesso.

Di ogni erogazione effettuata sarà data comunicazione, a cura dell'Istituto Finanziatore al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento per la Navigazione ed il Trasporto Marittimo e Aereo – Direzione generale per le Infrastrutture della navigazione marittima e interna; Viale dell'Arte n. 16, 00144 Roma.

ARTICOLO 4

Il mutuo dovrà essere rimborsato mediante il pagamento di n. 30 (trenta) rate semestrali posticipate comprensive di capitali ed interessi, ciascuna di euro **500.000,00** (cinquecentomila/00) pari al 50 % dei contributi statali disponibili dall'anno 2005 all'anno 2019, a cominciare dal giugno 2005 fino al 15 dicembre 2019.

Gli interessi che matureranno nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, calcolati sugli importi erogati e con decorrenza dal giorno successivo alla data della loro erogazione, saranno determinati al tasso nominale annuo, applicabile semestralmente, pari al tasso Euribor a sei mesi maggiorato/diminuito di 0,... (zero virgola)/vedi offerta punti percentuali su base annua (base calcolo: giorni effettivi/360).

Per Euribor a sei mesi si intenderà il tasso rilevato alle ore 11.00 (ora dell'Europa Centrale) dal Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor PC nel Steering Committee) e diffuso sui principali Circuiti telematici il secondo giorno lavorativo bancario antecedente la data di ogni singola erogazione e, per i semestri successivi, il secondo giorno lavorativo bancario antecedente la data di decorrenza di ciascun semestre di interessi.

Durante il periodo di utilizzo, il versamento da effettuarsi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Istituto Finanziatore sarà imputato, per quota parte, a saldo degli interessi maturati nel corso di ogni singolo semestre e, per il residuo, a rimborso del capitale erogato.

L'eventuale eccedenza di un limite d'impegno rispetto a quanto dovuto a titolo di rata per capitale ed interesse andrà ad incrementare il limite d'impegno per l'anno successivo.

Alla data dell'ultima erogazione - da effettuarsi entro il previsto periodo di utilizzo - si provvederà a determinare il tasso fisso che dovrà regolare il residuo debito in essere come risultante alla data di inizio del periodo semestrale di interessi immediatamente successivo a quello in cui avrà luogo l'ultima erogazione medesima.

Tale tasso nominale annuo sarà pari al tasso per operazioni di Interest Rate Swap (Euribor sei mesi versus tasso fisso) in Euro a 10 anni rilevati, alle ore 11.00, del giorno

lavorativo bancario antecedente l'ultima erogazione sulla pagina ISDAFIX2 del Circuito Reuters, maggiorato/diminuito di 0,..... (zero virgola)/vedi offerta punti percentuali per anno (base calcolo; giorni 360/360).

Il summenzionato residuo debito sarà, pertanto, rimborsato alle restanti scadenze, al tasso fisso nominale annuo come sopra determinato secondo un piano di ammortamento a rate costanti, la cui entità semestrale non potrà essere superiore al versamento periodico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

All'atto di ciascuna erogazione richiesta dall'Autorità Portuale, l'Istituto Finanziatore verificherà, sulla base del tasso contrattuale valido al momento, la condizione che il residuo debito in essere dopo l'erogazione sia ammortizzabile in semestralità costanti, comprensive di capitale e di interessi, di importo non superiore allo stanziamento di legge.

L'importo richiesto potrà essere erogato qualora la condizione precedente sia soddisfatta, in caso contrario l'Istituto erogherà l'importo che, sommato al residuo debito capitale derivante dalle precedenti erogazioni, risulti compatibile con la condizione su esposta.

ARTICOLO 5

L'Autorità Portuale si obbliga a pervenire con la Banca mutuante, una volta completato l'utilizzo del mutuo, al perfezionamento di un atto di ricognizione di debito, di cui sarà fatta notifica, a tutti gli effetti di legge, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le parti potranno peraltro perfezionare, anche nel corso del periodo di utilizzo, ogni atto idoneo ad evidenziare e definire, ferme le condizioni pattuite, gli affetti sull'ammontare del mutuo che dovessero determinarsi a seguito di eventuali scostamenti nella tempistica e nell'ammontare delle erogazioni, come specificati nel più volte menzionato documento già allegato al presente atto sotto la lettera). Le parti, in particolare, si impegnano a stipulare un atto aggiuntivo entro il **2010** (termine del periodo d'utilizzo previsto) che evidenzii gli importi erogati, gli interessi maturati e le rate semestrali corrisposte nonché le quote dei contributi destinate al rimborso del risultante debito residuo che sarà regolato al tasso fisso come determinato nel presente articolo secondo un piano di ammortamento a rate costanti.

L'eventuale proroga del periodo di utilizzo previsto, in ragione di motivazioni tecniche derivanti dalla realizzazione degli investimenti, e sempre che risultino quote di contributi disponibili, dovrà essere autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ove l'Autorità Portuale - a causa di slittamenti nella tempistica di realizzazione dei programmi - ritenga di non poter utilizzare integralmente l'importo a mutuo entro il previsto periodo di utilizzo, ne darà comunicazione all'Istituto Finanziatore in sede di richiesta dell'ultima erogazione possibile in tale periodo, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo. Della suddetta circostanza l'Autorità Portuale darà quindi pronta comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - con lettera raccomandata indirizzata, per conoscenza, all'Istituto Finanziatore - fornendo giustificate e valide motivazioni tecniche dei ritardi nella realizzazione delle opere interessate dagli slittamenti. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti valuterà pertanto la possibilità di consentire un eventuale ulteriore periodo di utilizzo delle somme a mutuo, da regolarsi alle condizioni già previste nel presente articolo.

Su ogni somma dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata alle scadenze prestabilite, dovranno essere corrisposti all'Istituto Finanziatore gli interessi di mora, che decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione dalla data di scadenza (inclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento (esclusa).

Il tasso al quale saranno conteggiati gli interessi di mora sarà pari, per ciascun mese o frazione di mese compresi nel periodo di mora, al maggior tasso EURIBOR ad 1 mese rilevato nel mese precedente, maggiorato di 3 punti percentuali annui e con il limite minimo del tasso contrattuale.

I suddetti interessi di mora saranno calcolati per i giorni effettivamente trascorsi sulla base dell'anno commerciale di 360 giorni.

Il relativo onere rimarrà a totale carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti senza rientrare nelle disponibilità di impegno di cui alla Legge 186/2002.

Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che, ai sensi della legge 24/1/1962 n. 13, comporta la chiusura, degli sportelli bancari, gli interessi di mora saranno comunque dovuti, in caso di ritardi dei pagamenti, oltre il primo giorno feriale successivo, dal giorno di scadenza pattuito.

ARTICOLO 6

In relazione a quanto previsto nelle premesse del presente contratto, tutti i pagamenti dovuti a termini dei precedenti artt. 4 e 5 saranno effettuati direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a favore dell'Istituto Finanziatore.

A tal fine la l'Istituto Finanziatore medesimo provvederà a trasmettere a detto Ministero, e per conoscenza all'Autorità Portuale, per ogni scadenza - con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla scadenza stessa - gli avvisi di pagamento con la specifica della somma da corrispondere e con l'indicazione delle modalità dell'accredito.

ARTICOLO 7

Il presente mutuo potrà essere estinto anticipatamente, in tutto in parte, in corrispondenza della scadenza di una rata, con un preavviso mediante lettera raccomandata A.R. che l'Istituto Finanziatore dovrà ricevere almeno 30 giorni lavorativi bancari prima della data prevista per l'estinzione.

L'esercizio di tale facoltà comporterà, oltre a quanto dovuto a qualunque titolo in dipendenza della presente operazione all'Istituto Finanziatore fino alla data dell'estinzione:

- per la prima fase regolata a tasso variabile, il pagamento di una penale in misura dell'1 %, calcolata sul capitale rimborsato anticipatamente
- per la seconda fase, un importo pari al differenziale (se positivo tra le rate residue calcolate al tasso di cui al precedente art. 4 e quelle calcolate al tasso di reimpiego (pari all'IRS - Interest Rate Swap - di durata corrispondente alla durata finanziaria equivalente residua del mutuo); tale differenziale per ciascuna rata sarà attualizzato alla data di estinzione anticipata sulla base del tasso di reimpiego. Per durata finanziaria residua equivalente del mutuo si intende quella corrispondente al tasso IRS – calcolato sulla base della curva dei tassi swap lettera vigente sul mercato al momento dell'estinzione anticipata - relativo a una operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche in termini di rimborso del capitale, di periodicità di pagamento degli interessi nonché di durata residua del mutuo.

ARTICOLO 8

Le rate di interessi e capitale e ogni altra somma comunque dovuta all'Istituto Finanziatore devono essere corrisposte al netto di ogni eventuale onere, fatta salva l'imposta di bollo su ciascuna rata.

L'Istituto Finanziatore dovrà pertanto essere tenuta indenne da qualunque onere di carattere fiscale di qualsiasi natura diretto o indiretto, personale e reale, presente o futuro, che venisse a colpire lo stesso in diretta dipendenza della presente operazione.

ARTICOLO 9

Il mancato versamento in favore dell'Istituto Finanziatore di qualsiasi somma ad esso dovuta in dipendenza del presente contratto, nonché il mancato adempimento a qualsiasi

altro degli obblighi previsti nel presente contratto, darà facoltà all'Istituto Finanziatore stesso, decorsi 60 giorni dalla data dell' inadempienza, di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto di finanziamento.

A tale risoluzione conseguirà a carico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti oltre all'obbligo del pagamento del residuo credito dell'Istituto Finanziatore con le spese e gli interessi maturati fino al giorno del pagamento medesime, ivi compresi gli interessi di mora, anche l'obbligo di corrispondere una penale determinata nella misura dell'1 % (uno per cento) del residuo debito alla data di detta risoluzione e gli indennizzi previsti nel precedente art. 7.

ARTICOLO 10

Qualora, per qualsiasi motivo, siano revocati dal Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti in tutto o in parte i finanziamenti di cui alla lettera c) delle premesse al presente atto - ai sensi di quanto previsto nel Decreto del medesimo Ministero del 3 giugno 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 2004 l'Istituto Finanziatore, ove non risulti ancora completato l'utilizzo del finanziamento, sospenderà ogni ulteriore erogazione.

In tale ipotesi l'Istituto Finanziatore farà in modo di individuare con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ogni più idonea soluzione per l'utilizzo, a favore di altro soggetto, da individuarsi ad opera del Ministero medesimo dei finanziamenti ancora disponibili, derivanti dal presente mutuo, fermo restando che in ogni caso il Ministero medesimo continuerà a corrispondere, fino alla scadenza quindicennale, all'Istituto Finanziatore la quota dei limiti di impegno dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento effettivamente erogato.

Ove l'Istituto dovesse prendere atto dell'impossibilità di una continuazione del rapporto, il mutuo rimarrà definitivamente ridotto all'importo erogato, ferma restando la facoltà per l'Istituto stesso di risolvere il contratto, con tutte le conseguenze di cui al precedente articolo 9.

ARTICOLO 11

Le parti eleggono domicilio come segue:

L'Istituto Finanziatore in presso la propria sede in ;

L'Autorità Portuale, in presso la propria sede in Catania.

ARTICOLO 12

Per qualsiasi azione o controversia relativa a questo contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di

ARTICOLO 13

La copia munita della relata di notifica in originale dovrà essere trasmessa all'Istituto Finanziatore.

Saranno parimenti notificati a detto Ministero, a cura dell'Ufficiale Rogante, entro 45 giorni dalla stipula, eventuali atti modificativi/integrativi del presente contratto, nonché l'atto di erogazione a saldo e di ricognizione finale del debito.

ARTICOLO 14

Le spese di stipulazione del presente contratto, nonché di tutti gli atti ad esso inerenti e conseguenti, comprese quelle relative al rilascio delle copie autentiche occorrenti e delle copie esecutive, sono a carico dell'Istituto Finanziatore.

Il contratto usufruisce del trattamento tributario stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 art. 15 e seguenti ed in particolare dell'esenzione di cui all'art. 19 comma secondo, lett. b) del D.P.R. medesimo e della riduzione degli oneri notarili di cui all'art. 8 della legge 16 settembre 1960 n. 1016 e all'art. 10 della legge 25 luglio 1961 n. 649.